

Norme & Tributi

L'intervista. Federico Freni. Il sottosegretario all'Economia spiega le novità del decreto con le linee guida per i regolamenti: gli enti sono investitori seri e affidabili, il loro ruolo di pilastro dell'economia reale è fuori discussione

«Maggiore efficienza negli investimenti delle casse di previdenza»

Federica Micardi

Il decreto che stabilisce le linee guida per la predisposizione da parte delle Casse di previdenza dei professionisti di regolamenti ad hoc sugli investimenti è in dirittura d'arrivo. A riuscire a portare a casa una norma prevista da una legge del 2011 (legge 111, di conversione del Dl 98/2011) è il sottosegretario all'Economia Federico Freni che sta lavorando dal 2021.

Onorevole Freni qual è l'obiettivo di questo regolamento?

Dopo 14 anni di inammissibile silenzio, è giunto il momento di valorizzare il ruolo che le Casse di previdenza hanno all'interno del nostro sistema di investimenti. Per troppo tempo qualcuno ha pensato che fossero dei grandi baracconi spericolati e intenti a dilapidare i contributi degli iscritti. Il nuovo regolamento mette nero su bianco che le Casse sono state e saranno investitori seri e affidabili. Nessuno nega le difficoltà, legate all'erosione dei sottostanti di alcune professioni, ma il ruolo di pilastro dell'economia reale è fuori discussione. Ora è il momento di fare un passo in più: ciascuna Cassa si dovrà dotare di un regolamento aderente alla nuova cornice, adeguato alle specificità di ciascun ente.

Questo decreto non riduce l'autonomia degli enti dato che non si limita a fornire linee guida ma pone anche dei paletti? Tutt'altro. È un modo per salvaguardare l'autonomia delle Casse, nell'ambito di una cornice generale ispirata a principi di equilibrio e di buon senso. Lo Stato, come è giusto e doveroso che sia, sostiene e accompagna gli investitori istituzionali che puntano sul nostro Paese. Nessun paletto, quindi, piuttosto una serie di precauzioni da adottare preventivamente per concentrare al meglio l'utilizzo dei propri attivi.

Perché l'articolo 10 prevede incompatibilità per le funzioni di controllo? In questo modo non si



Avvio lavori nel 2011. Il sottosegretario Federico Freni (nella foto) sta seguendo l'iter del decreto dal 2021.

toglie alle Casse la possibilità di verificare direttamente come viene gestito il loro patrimonio?

L'incompatibilità sullo svolgimento di funzioni di controllo, così come di amministrazione e direzione, è un elemento di quel sistema di pesi e contrappesi che ispira l'intero regolamento. Fatti salvi i poteri di vigilanza successiva che sono in capo ai ministeri, non c'è alcuna volontà di limitare la gestione del patrimonio delle Casse. Semplicemente si tutela il ruolo del gestore convenzionato, piuttosto che delle partecipate, evitando sovrapposizioni che possono danneggiare tanto le Casse quanto questi soggetti. L'obiettivo è una governance trasparente ed efficace, non un ginepraio di norme che crea confusione.

Rendere obbligatorio il Codice degli appalti per la scelta del gestore non comporta dei rischi?

La maggiore autonomia darà efficienza. Il Fondo dei fondi valorizzerà la diversificazione del portafoglio

Immagino il caso in cui il gestore non soddisfi le aspettative della Cassa e per cambiarlo con gara ci vuole tempo.

Occorre innanzitutto chiedersi se si tratta di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti. Ma in ogni caso, anche questa formulazione, frutto delle indicazioni del Consiglio di Stato, garantisce al gestore un'autonomia sufficientemente adeguata. Il rispetto delle indicazioni previste dal regolamento è perfettamente compatibile con lo spazio di manovra in capo al gestore.

Qual è il valore aggiunto che questo decreto porta nel mondo delle Casse?

In una parola: più autonomia. Quindi una maggiore responsabilità nella gestione degli attivi e un coinvolgimento più ampio nel cuore dell'economia reale, coordinando funzione pubblica e natura privata delle Casse. Con il regolamento nasce finalmente un ecosistema efficiente, dove l'efficienza passa dalla possibilità di agganciarci a strumenti di investimento sicuri, affidabili e soprattutto remunerativi. Penso, ad esempio, al Fondo di fondi, uno strumento di investimento in economia reale che permetterà alle Casse che vi aderiranno di valorizzare la diversificazione del portafoglio, oltre a una maggiore crescita del capitale.

AMBULATORI ODONTOIATRICI, NULLI I REGOLAMENTI REGIONALI
Il Tar Puglia annulla i regolamenti regionali sugli ambulatori odontoiatrici: violata la parità tra pubblico

e privato. Secondo i giudici amministrativi, che hanno accolto il ricorso di DP 48 Srl e Ancod, i regolamenti della regione Puglia violano i principi di imparzialità e

neutralità della pubblica amministrazione, introducendo una disparità di trattamento tra strutture pubbliche, accreditate e private non accreditate.

Salva casa, il Lazio allarga il perimetro delle sanatorie

Edilizia

Approvata la legge che ritocca le norme sul governo del territorio

Giuseppe Latour

Aumentano gli spazi per le sanatorie del Salva casa nel Lazio. La novità, anticipata nelle scorse settimane, è ora definitivamente approvata ed entra in una legge regionale. È solo uno dei risultati dell'approvazione in Consiglio regionale, nella tarda nottata tra mercoledì e giovedì, della norma di riforma e semplificazione sul governo del territorio, arrivata al traguardo dopo un mese di lavori in Aula.

Nel testo finale, oggetto di moltissimi emendamenti rispetto alla versione approvata in commissione, sono presenti interventi in materia di recupero dei sottotetti e dei seminterrati, di edilizia residenziale sociale, di strumenti urbanistici attuativi, di autorizzazioni paesaggistiche e di cinema dismessi. Si tratta, insomma, di un tagliando complessivo alle regole sul governo del territorio, oggetto di una durissima dialettica tra maggioranza e opposizione nelle ultime settimane. «Con questa legge la Re-

Il limite per le difformità parziali sanabili con il Dl 69/2024 viene incrementato

gione Lazio - spiega l'assessore all'urbanistica, Giuseppe Schiboni - si dota finalmente di uno strumento capace di dare risposte concrete ed immediate ai cittadini nonché a settori chiave per lo sviluppo dei territori».

Tornando proprio al Salva casa, uno degli elementi più attesi della legge, nel nuovo testo è stata alzata la soglia delle variazioni essenziali, al di sotto della quale si individuano le cosiddette "parziali difformità". Scendendo nel tecnico, queste ultime sono interventi costruttivi (stanze più grandi, verande, balconi) realizzati secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate in Comune, che finora nel Lazio non avrebbero dovuto superare il 2% di quanto dichiarato, limite in assoluto più basso in Italia. Addirittura, il 2% del Lazio era stato superato dallo stesso Salva casa, che ha previsto un limite più elevato per le tolleranze, incrementate ora fino al 5 per cento.

Il tetto delle variazioni essenziali, con la legge appena approvata, viene elevato fino al 15%, aumentando quindi anche la sanabilità degli interventi in parziale difformità: si tratta di un livello in linea con quanto c'è già in altri territori, come l'Emilia-Romagna o la Sicilia. Fino a questo limite si resta, allora, nel concetto di parziale difformità, regolarizzabile grazie all'istituto del Salva casa.

Alle parziali difformità si applica, infatti, il nuovo accertamento di conformità: grazie a questo strumento non è più necessaria la doppia conformità "vecchio stile", che prevedeva dei requisiti molto difficili da raggiungere, per ottenere la sanatoria, ma è sufficiente una doppia conformità asimmetrica (alle norme del momento di presentazione della domanda per la parte urbanistica e a quelle del tempo di realizzazione dell'intervento per la parte edilizia). Insomma, da adesso ci saranno regole più semplici per sanare le difformità edilizie.

La certificazione Asseco dei consulenti del lavoro adottata dall'Ance

Sicurezza

De Luca: «Scelta strategica per accompagnare le imprese edili»

Mauro Pizzin

Dalla patente a crediti alle iniziative per favorire la salute e la sicurezza sul lavoro, utilizzando anche la leva dei fondi pubblici. Sono alcuni dei principali argomenti trattati nel corso dell'evento "Lavoro sicuro: sfide, innovazioni e prospettive per la prevenzione", tenutosi ieri a Roma nella sede dell'Inail.

Nel corso dell'evento, organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro e patrocinato dall'istituto assicurativo, è stato firmato dal presidente dell'Ordine, Rosario De Luca, e dalla presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, il protocollo d'intesa tra la Fondazione studi dei consulenti e l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) per diffondere l'utilizzo dell'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro Asse.Co. Edilizia tra le aziende di settore.

Secondo De Luca, «la diffusione dell'Asse.Co. Edilizia rappresenta una scelta strategica per accompagnare le imprese del comparto edile in un percorso di crescita sostenibile, tutelando al tempo stesso i lavoratori e il corretto funzionamento della filiera produttiva. L'obiettivo di questo strumento è mettere in evidenza chi è in regola, creando un differenziale con chi non lo è e sfatando il tabù secondo cui è impossibile essere regolari». «Questa assevera-

zione - ha detto a sua volta Brancaccio - rappresenta un ulteriore passo avanti per la trasparenza delle nostre imprese e la diffusione della cultura della legalità. Con esso vogliamo fornire a tutti gli operatori uno strumento che li possa aiutare a gestire con semplicità e chiarezza gli adempimenti che riguardano la regolarità e le tutele dei lavoratori».

Un altro focus è stato dedicato al rapporto della Fondazione sulla dimensione territoriale della sicurezza sul lavoro, i cui numeri relativi al 2024 hanno evidenziato la costante crescita degli infortuni in itinere, con un quarto dei decessi avvenuto nel tragitto casa-lavoro, a cui fa da contraltare il calo del 9,9% degli infortuni in azienda. Al centro dell'indagine anche la situazione delle grandi città italiane, divenute terreno critico per la sicurezza dei lavoratori.

Nel suo intervento il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, ha fatto il punto sugli interventi effettuati dall'Istituto lo scorso anno per velocizzare l'accesso al bando Isi, principale strumento di finanziamento per le aziende che investono nella sicurezza, ricordando come «per quattro anni su cinque sia stato evitata la selezione tramite click day: un'iniziativa presa grazie all'aumento dei fondi a disposizione». Il direttore generale dell'Istituto, Marcello Fiori ha poi ricordato che l'Istituto mette a disposizione anche un altro strumento diretto di finanziamento delle aziende virtuose: quel modello OT23, che vale circa 200 milioni l'anno e premia le aziende virtuose con la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

ntpluslavoro.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti correnti, diniego solo per motivato rischio riciclaggio o terrorismo

Alla Camera

Il testo unificato, approvato dalla Commissione, in aula la prossima settimana

Nunzio Ragno

La banca non può recedere dal contratto di conto corrente con saldi attivi e sottrarsi dall'apertura di nuovi rapporti, salvo che per motivi legati all'osservanza delle norme in materia antiriciclaggio e antiterrorismo. Lo prevede il Testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai che ha ottenuto il 16 luglio l'approvazione in VI Commissione finanze della Camera, e che passerà il prossimo 21 luglio all'esame dell'Assemblea per l'avvio della discussione generale.

L'unanimità espressa dalla VI Commissione rappresenta, quindi, un primo passo verso il consolidamento del principio di inclusione finanziaria che nasce sia dall'esigenza di tutelare maggiormente privati e imprese nei rapporti con gli istituti bancari, sia dalla necessità di garantire una maggiore stabilità e trasparenza nei rapporti di conto corrente limitando così le casistiche in cui i correntisti possono trovarsi improvvisamente privi di un servizio bancario fondamentale.

In sintesi, il Testo della proposta introduce l'articolo 1857-bis del codice civile secondo cui, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni antiriciclaggio e

antiterrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda; pertanto, la banca comunica l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle citate disposizioni, motivandolo per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. Altrimenti, la banca non può recedere dal contratto, se i saldi sono in attivo, sia esso a tempo determinato o indeterminato, se non per le medesime ragioni di rispetto della disciplina Aml/Ctf.

È evidente, dunque, che la proposta sia anche finalizzata ad arginare il fenomeno del *de-risking* adottato dalle banche verso categorie professionali che, in ragione della loro percepita esposizione al rischio di riciclaggio, sono state protagoniste di un'ingiustificata esclusione finanziaria, così come più volte rimarcato in passato dall'Associazione nazionale tutela Comparto oro in sede di audizioni Parlamentari, con specifico riferimento alle criticità di accesso ai servizi bancari riscontrate dai soggetti operanti nella filiera aurifera.

Il testo passerà ora al vaglio dell'Assemblea che dovrà tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione XIV Politiche dell'Ue, con competenze in materia di armonizzazione delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie; il tutto, valutando l'opportunità di richiedere il parere della Banca Centrale Europea circa i profili afferenti i conti correnti bancari riconducibili alle competenze della stessa Bce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il debito verso la società resiste alla sua cancellazione dal Registro

Cassazione

Il debitore deve provare l'estinzione del debito che aveva contratto

Angelo Busani

Il debitore di una società cancellata dal Registro imprese non può pretendere di ritenere estinto il suo debito per effetto della cancellazione, anche se il credito non risulti dal bilancio finale di liquidazione: tale credito, in conseguenza della cancellazione, diventa un credito degli ex soci e si estingue solo se costoro esprimano inequivocamente, anche in modo concludente, la volontà di rinunciare a tale credito. E' quanto deciso dalle Sezioni unite della Cassazione nella

sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025, ove si si afferma che comunque grava sul debitore l'onere di provare l'estinzione del debito che egli aveva contratto verso la società poi cancellata.

La sentenza è emanata dalle Sezioni unite a causa di un contrasto insorto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici: infatti, oltre all'orientamento (Cassazione 9464/2020 e 30075/2020) ora accolto, si era sviluppato anche un orientamento (Cassazione 15782/2016; 24246/2023; 11411/2024) secondo il quale l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempite e i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitati di un accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consentirebbe, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato.

La vicenda ora decisa dalle Sezioni unite è un derivato del più generale tema inerente alla sorte delle posizioni giuridiche facenti capo a una società che si estingue per effetto della sua cancellazione dal Registro imprese: mentre prima della riforma del diritto societario del 2003 era pacifico che la cancellazione non provocasse l'estinzione della società, dopo la riforma è invece maturata la convinzione (Sezioni Unite 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071) che la cancellazione della società dal Registro imprese ne provoca bensì l'estinzione, ma i rapporti giuridici ancora vigenti in capo alla società stessa si trasferiscono in capo ai soci, sia che si tratti di rapporti attivi che di rapporti passivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA